

Convenzione

Oggetto:Disciplinare per l'affidamento di incarico professionale per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio

L'annoduemila il giorno del mese di

Tra

- 1) Nella qualità di Responsabile di P.O. del Comune di Casalbuono C.F. ,in nome e per conto e nell'interesse del quale interviene in questo atto in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile
- 2) 2L'Avv. nato a il con studio in P.I. si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

che il Comune di Casalbuono con delibera di G.C. n. del ha deciso di costituirsi in giudizio per

ha conferito al Sindaco il potere di sottoscrivere il mandato per la costituzione in giudizio e si proceduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa dell'Ente;

con determina del Responsabile di P.O. si è provveduto ad assumere il relativo atto d'impegno

Tutto ciò premessole parti come sopra costituite convengono il conferimento di incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale secondo le seguenti modalità e condizioni:

1.La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale .

2.Con la presente convenzione il Comune di Casalbuono conferisce all'avv. come sopra generalizzato ,che accetta l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui in premessa.

3.Il corrispettivo per la prestazione professionale omnicomprensivo ed unico è determinato in Euro oltre Iva,Cap,ed accessori di legge ,quali contributo unificato ,spese di notifica marche da bollo e diritti di copia, contenuto nei parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014

4.Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato una somma pari al 20%dell'importo pattuito oltre alle spese debitamente rendicontate che saranno computate all'atto della definitiva liquidazione.

5. Con la sottoscrizione della presente convenzione il legale incaricato si impegna a fornire tempestivamente all'amministrazione comunale, copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo ove richiesti pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il legale rilascia apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

6. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

7. L'avvocato incaricato dichiara altresì di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né rapporti di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persone giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e seg. del c. c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna delle condizioni d'incompatibilità richiamate precedentemente. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 così come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L.n. 190/2012 - "**Legge anticorruzione**" di non essere in conflitto d'interessi con il responsabile del procedimento e con i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. Fatta salva l'eventuale responsabilità penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni d'incompatibilità richiamate precedentemente. Il Legale dichiara, altresì ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Casalbuono che conferisce l'incarico, né di rivestire incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali, comunque denominati incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Casalbuono.

8. Al legale non è data la facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale che rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale incaricato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata parametrato rispetto all'importo di cui al punto 3. .

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute.

11. Il Comune, a richiesta del professionista, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa.

12. Il compenso pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente dell'incarico professionale ricevuto.

13. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità e vale come comunicazione di conferimento incarico.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15. Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972 n. 634 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di prestazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Tutte le spese del presente atto, comprese quelle accessorie, sono a carico del professionista.

16. In caso di controversia, le parti escludono il procedimento arbitrale ed eleggono domicilio presso la residenza comunale. Foro esclusivo è quello del Tribunale di Lagonegro.

Per il Comune di Casalbuono

Per il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano le clausole sub 5. 6. 7. 8. 9. 10. 16.

Per il Comune di Casalbuono

Per il professionista